ORDINANZE DEFINITORIE E LA SFIDA DELLA RAPIDITÀ PROCESSUALE

di **Daniele GUERRIERO** *

ABSTRACT

La riforma Cartabia ha introdotto le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda (artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.) con l'obiettivo di accelerare e semplificare il processo civile. Tuttavia, la possibilità di contestare tali provvedimenti in nuovi giudizi, unita a difficoltà interpretative e limiti applicativi, ne riduce significativamente l'efficacia pratica. Questi strumenti, pur pensati per la deflazione del contenzioso, generano incertezze e paradossi, delineando un quadro normativo complesso e di impatto ancora limitato.

SOMMARIO

1. Premessa.....1

2. Ordinanza di accoglimento e le sue implicazioni giuridiche.....1

3. Ordinanza di rigetto un istituto superfluo?...4

4. Una riforma incompiuta ed il paradosso delle ordinanze 8

1. PREMESSA

Una delle principali novità introdotte dalla riforma Cartabia connotata da complessità[1] riguarda l'adozione di uno strumento finalizzato a velocizzare e semplificare il processo decisionale, ossia le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda, chiamate definitorie poiché attribuiscono al giudice il potere-dovere di definire il giudizio alla luce di una valutazione sommaria.

Quest'ultime sono disciplinate dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c., rispettivamente, ordinanza di accoglimento della domanda ed ordinanza di rigetto della domanda e sono state previste dal legislatore delegato in ottemperanza alle indicazioni contenute nell'articolo 1, comma 5, lettere o) e p) della legge delega 206/2021[2].

Nonostante l'intento del legislatore di ridurre notevolmente e significativamente i tempi processuali attraverso le ordinanze oggetto della presente analisi, tale riduzione rischia, come avremo occasione di evidenziare, di rivelarsi, per molti versi "lettera morta", o quanto meno di "portata limitata", alla luce delle caratteristiche proprie delle predette ordinanze.

Ciò potrebbe condurre ad una mancata applicazione – o utilità – pratica, relegando le relative norme a mere formulazioni teoriche.

In altri termini, l'effetto deflattivo auspicato dal legislatore potrebbe risultare più apparente che reale, pertanto, tradursi in un risultato meramente nominale e, di conseguenza, non incidere concretamente.

Tale considerazione, tutt'altro che marginale, apre la strada ad una riflessione più ampia, ossia quella relativa alla distanza, spesso rilevante, tra la formulazione teorica delle norme e la loro effettiva applicazione nella prassi giudiziaria.

In particolare, l'istituto oggetto dell'articolo 183-*ter* c.p.c. appare indubbiamente ispirato al modello francese del *référé provision*, disciplinato dal Codice di procedura civile francese.

Tuttavia, non è del tutto corretto assimilare i due istituti, poiché il *référé provision* rappresenta un procedimento autonomo e finalizzato a garantire una somma provvisoria al creditore in attesa della decisione definitiva.

Al contrario, l'articolo 183-*ter* c.p.c. si inserisce nel contesto di un procedimento che non interrompe o sospende il processo principale.

2. ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO E LE SUE IMPLICAZIONI GIURIDICHE

L'articolo 183-*ter* c.p.c. stabilisce che, "*Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di*

* Dottore in Giurisprudenza.

[1] In tal senso L. MANCINI, *La riforma del processo civile a cura di R. GIORDANO e A. PANZAROLA*, Giuffrè, 2024, p. 119.

[2] Legge 26 novembre 2021, n. 206, www.normattiva.it.

parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi.

Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata".

L'ordinanza in questione pone non pochi dubbi interpretativi *in primis* in relazione alle difese manifestamente infondate ed è doveroso stabilire se le stesse devono essere valutate in termini giuridici - di diritto - o fattuali - di fatto -, invero, entrambe le difese sono da ritenersi riconducibili all'articolo 183-*ter* seppur con distinzioni fondamentali[3].

La questione centrale, quindi, consiste nel delineare con maggiore precisione il contenuto della valutazione di manifesta infondatezza, valutazione che deve essere effettuata relativamente alla prova in armonia con quanto previsto per i fatti costitutivi.

In questo contesto, la manifesta infondatezza sarebbe da intendersi come una difesa priva di qualsiasi supporto probatorio, configurandosi come manifestamente infondata la difesa per la quale non sia stato fornito alcun elemento di prova in merito ad un fatto impeditivo, modificativo o estintivo o perché la relativa richiesta di prova sia stata giudicata inammissibile e/o irrilevante dal giudice[4].

L'ordinanza di accoglimento, pur essendo provvisoriamente esecutiva, non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 c.c., il che implica l'impossibilità di invocare la sua autorità in eventuali procedimenti successivi, ragion per cui, definisce il giudizio ma non estingue l'azione.

L'ordinanza, pertanto, può generare incertezze, poiché non offre la medesima stabilità e autorità di una sentenza.

In questi casi, quindi, la sentenza rappresenterebbe una scelta più coerente con i principi di certezza del diritto e di tutela effettiva dei diritti delle parti, evitando di introdurre incertezze legate alla provvisorietà dell'ordinanza.

Dall'analisi condotta da un autore[5], condivisa anche da chi scrive, neppure in ipotesi di accoglimento parziale della domanda potrebbe considerarsi più adeguata l'adozione di un'ordinanza di accoglimento, poiché anche in tali circostanze sarebbe preferibile ricorrere all'emissione di una sentenza non definitiva, ai sensi dell'articolo 279, comma 3, c.p.c. poiché, pur non concludendo definitivamente il giudizio, offre un accesso diretto ad un giudizio di impugnazione, tramite l'appello immediato contro le sentenze non definitive o, in alternativa, la possibilità di avvalersi della riserva facoltativa di appello contro le sentenze non definitive, prevista dall'articolo 340 c.p.c., che offre ulteriore flessibilità, consentendo alle parti di attendere la decisione finale del giudice.

L'ordinanza di accoglimento della domanda è provvisoriamente esecutiva, e sebbene ciò rappresenti un elemento di rilievo, non appare sufficiente a giustificare pienamente l'introduzione di questa norma, la quale mira a soddisfare l'esigenza di accelerazione, semplificazione e riduzione del carico processuale.

Infatti, l'ordinanza di accoglimento, pur essendo provvisoriamente esecutiva, è suscettibile di essere rimessa in discussione in un nuovo giudizio[6],

[3] G. DELLA PIETRA, *Le ordinanze «divinatorie» nella delega sul processo civile*, in *Dir. proc. civ. it. e compar.*, 2022, p. 249.
[4] L. GALANTI, *Le nuove ordinanze definitorie del giudizio di primo grado*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 3, 2023, pagg. 947-970; F. SAVINO, *Un nuovo modello definitorio: le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto della domanda. Tra tanti interrogativi e un possibile argomento per l'estensione del reclamo quale rimedio contro i provvedimenti sommari non cautelari*, in *Dir. proc. civ. it. e compar.*, 2024, pagg. 551-585.
[5] G. DELLA PIETRA, *op. ult. cit.*, p. 249.
[6] G. DELLA PIETRA, *op. ult. cit.*, p. 250; B. ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi*

circostanza che rischia di sovraccaricare ulteriormente il sistema processuale.

Questo scenario si configura come un evidente paradosso, poiché, anziché contribuire ad una reale deflazione del contenzioso, l'introduzione di tale provvedimento rischia di comportare un aggravio delle risorse giudiziarie disponibili, prolungando ed aumentando il carico di lavoro dei tribunali, vanificando parzialmente gli obiettivi di efficienza e semplificazione perseguiti dalla riforma Cartabia.

In altri termini, lo strumento pensato per alleggerire il sistema processuale potrebbe, nella prassi, tradursi in un meccanismo che moltiplica i procedimenti, anziché ridurli.

Il rischio concreto è che le parti, insoddisfatte dall'ordinanza, si vedano costrette ad attivare nuovi giudizi, con conseguente duplicazione di attività processuali, dispersione di energie e dilatazione dei tempi complessivi.

Ne deriva, dunque, una contraddizione strutturale tra la *ratio legis* e le possibili ricadute operative, che pone in discussione la stessa coerenza del disegno riformatore.

Qualora si voglia evitare di svilire completamente le scelte del legislatore delegato, si potrebbero individuare margini per soluzioni interpretative.

Ad esempio, in relazione all'applicazione dell'articolo 183-*ter* c.p.c., dovrebbe ritenersi esclusa la possibilità di ammettere in modo generalizzato l'opposizione all'esecuzione ai sensi articolo 615 c.p.c. al fine di scongiurare il rischio che tale strumento processuale risulti del tutto privo di utilità o funzione[7].

La dottrina che si oppone all'ammissibilità dell'opposizione di merito, fonda il proprio argomento su un'analogia fra l'ordinanza definitoria prevista dall'art. 183-*ter* c.p.c. e le ordinanze disciplinate dagli artt. 186-*bis*, *ter* e *quater* c.p.c[8] ed in particolare l'ordinanza che ordina il pagamento di somme non contestate dalle parti costituite, ai sensi dell'art. 186-*bis* c.p.c.[9].

Secondo quanto affermato da un autore, "*sul punto, viene ripresa la tesi secondo quale l'ordinamento, ad alcuni provvedimenti anticipatori, può associare, oltre all'efficacia esecutiva, l'idoneità a sortire un effetto di «stabile preclusione che valga a rendere definitivamente impermeabile l'esecuzione rispetto alle contestazioni del debitore intorno alla pretesa»; attributo non riscontrabile nei comuni provvedimenti sommario-interinali, rispetto ai quali il divieto per il debitore di proporre opposizione di merito discenderebbe dalla contemporanea pendenza del processo di merito in cui sono pronunciati*"[10].

Quindi, il convenuto potrebbe promuovere un nuovo giudizio di segno contrario per far valere le proprie ragioni solo dopo aver effettuato il pagamento di quanto dovuto, in conformità con il provvedimento pronunciato nel rispetto della clausola *solve et repete*[11] e della *condictio indebiti*[12].

La preclusione dell'ammissibilità generalizzata dell'opposizione di merito ex articolo 615 c.p.c. potrebbe essere giustificata dall'autoresponsabilità della controparte, infatti, l'espressione utilizzata dal legislatore nel 186-*bis* c.p.c. "*...somme non contestate dalle parti costituite...*" potrebbe essere considerata analoga all'espressione utilizzata nel

gli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c., in *Il giusto processo civile*, n. 3, 2024, p. 694.

[7] In tal senso M. STELLA, *Interest rei publicae ut sit finis litium. Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (art. 183-ter e 183-quater)*, in *Dir. proc. civ. it. e compar.*, 2023, p. 245, il quale afferma che "*sarebbe un autentico controsenso ritenere che il debitore, le cui difese siano state valutate manifestamente infondate, possa liberamente proporre un giudizio di opposizione di merito, per rimuovere la soccombenza maturata all'esito del giudizio di primo grado o del reclamo contro la ordinanza sommaria di accoglimento.*".

[8] F. CAMPIONE, *L'ordinanza di accoglimento ex art. 183-ter c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione*, in *Judicium*, 2024, www.judicium.it.

[9] Il quale dispone che "*Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.*
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.".

[10] F. CAMPIONE F, *op. ult. cit.*.

[11] chi ha effettuato un pagamento indebito, ossia un pagamento che non era dovuto, non può chiedere la restituzione della somma versata prima di aver adempiuto al suo obbligo di pagamento.

[12] La *condictio indebiti* è un'azione di ripetizione nella medesima natura di quanto indebitamente versato ai sensi dell'articolo 2033 c.c..

183-*ter* c.p.c. *"...in virtù di difese che appaiono manifestamente infondate..."* limitatamente all'autoresponsabilità del convenuto che nelle medesime fattispecie risulta inerte o "non capace" né di contestare le somme il cui pagamento è stato addotto dall'attore e né di fornire difese tali da non apparire manifestamente infondate.

In tal modo, il provvedimento in questione acquisirebbe caratteristiche simili a quelle dei provvedimenti anticipatori dotati di efficacia rafforzata, come l'ordinanza prevista dall'articolo 186-*bis* c.p.c.[13].

Invero, l'ordinanza di accoglimento della domanda non acquistando efficacia di giudicato, consente alla controparte di promuovere un nuovo giudizio contestando l'esistenza del diritto oggetto del provvedimento e, quindi, perché dovrebbe essere esclusa la possibilità alla controparte di proporre opposizione di merito ex articolo 615 c.p.c. al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata[14].

Inoltre, è generalmente riconosciuta la possibilità di proporre nel nuovo giudizio difese e prove nuove, anche se, non introdotte in precedenza per mera negligenza[15].

Ad avviso di chi scrive, poiché non è previsto l'acquisto dell'efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 c.c. ed è consentito instaurare un nuovo giudizio di segno contrario, è altresì riconosciuta la possibilità di riproporre, in tale sede, difese già proposte nel corso del nel giudizio in cui è stata emanata l'ordinanza di accoglimento, ancorché apparse manifestamente infondate - e non manifestamente infondate - ed un analogo trattamento dovrebbe essere riconosciuto nell'ambito dell'opposizione di merito ex articolo 615 c.p.c.[16].

Altro punto controverso è relativo all'espressione "*L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.*"

L'ordinanza di accoglimento non determina l'estinzione dell'azione legale, pertanto, essa non comporta la cessazione del diritto sostanziale fatto valere.

In questo senso, gli effetti prodotti dall'ordinanza possono essere paragonati agli effetti dell'estinzione del processo previsto dall'articolo 310, comma 1, c.p.c., secondo il quale "*L'estinzione del processo non estingue l'azione.*".

Tuttavia, l'articolo 183-*ter* c.p.c. si pone in contrasto con l'articolo 306, comma 1, c.p.c., che stabilisce che la rinuncia agli atti del giudizio determina l'estinzione del processo, a condizione che tale rinuncia sia accettata dalle parti costituite, le quali potrebbero essere interessate alla prosecuzione della causa, nella parte in cui non prevede la possibilità per il convenuto di richiedere la prosecuzione del processo al fine di ottenere una sentenza ed "obbligando" lo stesso, quindi, ad iniziare un nuovo giudizio[17].

3. ORDINANZA DI RIGETTO UN ISTITUTO SUPERFLUO?

L'articolo 183-*quater* c.p.c. stabilisce che "*Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui*

[13] F. CAMPIONE, *op. ult. cit.*.

[14] In tal senso B. ZUFFI, *op. ult. cit.*, p. 715, la quale richiama la S.C. che "*...ha, infatti, in più di un'occasione statuito che «il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata».*"; L. GALANTI, *op. ult. cit.*, p. 964.

[15] G. DELLA PIETRA, *Il processo civile spiegato ai ragazzi*, Zanichelli, 2023, p. 282.

[16] In senso contrario M. STELLA, *op. ult. cit.*, p. 245, il quale ricostruendo l'ordinanza in termini di *solve et repete*, sostiene che "*la ordinanza di accoglimento rimane pur sempre titolo esecutivo giudiziale, che definisce (sia pure in via sommario-delibativa, senza accertamento idoneo a stabilizzarsi) il giudizio di merito, e ciò impedirà al debitore di dedurre ammissibilmente a fondamento della causa petendi della opposizione difese ed eccezioni già valutate manifestamente infondate nel processo definito con la ordinanza medesima, non impugnabile dal debitore (salvo reclamo) e fatta salva, naturalmente, come lo sarebbe pure a petto del giudicato, l'opposizione di merito per fatti sopravvenuti rispetto all'ultimo momento utile per dedurli nel processo di merito.*".

[17] P. LUISO FRANCESCO, *Il nuovo processo civile*, Giuffrè, 2023, p. 87.

all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163.

In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.

L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi.

Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata".

Se l'introduzione dell'ordinanza di accoglimento potrebbe essere giustificata dall'efficacia esecutiva vantata, ancor di più è legittimo dubitare circa l'utilità pratica dell'ordinanza di rigetto ai sensi dell'articolo 183-*quater* c.p.c..

In primo luogo, nell'ipotesi di una domanda manifestamente infondata, nulla cambierebbe se il giudice, laddove reputi la causa già matura per la decisione sin dalla prima udienza, decidesse di rimettere immediatamente la causa in decisione ai sensi articolo 187 c.p.c..

In tal modo si eviterebbe l'attivazione di un "subprocedimento" che, alla luce delle circostanze, risulterebbe del tutto privo di utilità concreta, consentendo invece l'emanazione di una pronuncia dotata del carattere di giudicato, con il beneficio di garantire una maggiore certezza giuridica alle parti coinvolte[18].

In tale scenario, nell'ottica di privilegiare la remissione della causa in decisione ai sensi dell'articolo 187 c.p.c., emerge un interesse osmotico fra il convenuto ed il giudice, pur nella diversità delle loro prospettive.

Da un lato, il convenuto ambisce ad ottenere rapidamente una pronuncia che rigetti in via definitiva le pretese dell'attore, ponendo così termine alla lite; dall'altro, il giudice persegue l'obiettivo di una gestione processuale efficiente e di sostenibilità/economia processuale, evitando l'emissione di un provvedimento suscettibile di essere sovvertito in un futuro giudizio.

Tale considerazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che, trattandosi di un rigetto, il provvedimento non offrirebbe neppure l'utilità propria dell'ordinanza di accoglimento, ossia quella di servire quale titolo esecutivo immediatamente operativo.

Il ricorso ad una sentenza, piuttosto che ad un'ordinanza, anche in questo contesto appare, dunque, una scelta più razionale e conforme ai principi di economia processuale e di efficienza del sistema giudiziario.

La sentenza, infatti, non solo garantisce il conseguimento del giudicato, ma offre alle parti la possibilità di accedere agli strumenti di impugnazione, assicurando così una più completa ed efficace tutela dei diritti alla stregua di quanto in precedenza affermato circa l'ordinanza di accoglimento della domanda.

Per di più, sarebbe opportuno interrogarsi sul perché il convenuto dovrebbe appagarsi – o forse rassegnarsi – di un'ordinanza priva della capacità giuridica di determinare l'effetto preclusivo tipico del principio del *ne bis in idem* alla luce di una domanda manifestamente infondata[19].

Il convenuto potrebbe in maniera agevole ottenere una sentenza e, potenzialmente in tempi notevolmente ridotti – anche in virtù di ciò che si affermerà in seguito – rispetto all'emissione di un'ordinanza.

Inoltre, qualora la domanda risulti manifestamente infondata, si dovrebbero ritenere sussistenti i presupposti per l'applicabilità del rito

[18] A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Giappichelli, Torino, 2023.

[19] In tal senso B. ZUFFI, *op. ult. cit.*; A. BRIGUGLIO, *Avanti con la ennesima riforma del processo civile purché sia solo (tutt'altro che decisiva ma) modestamente utile e non dannosa*, in *Giust. Civ.*, 2021, www.giustiziacivile.com.

semplificato obbligatorio ai sensi dell'articolo 281-*decies*, comma 1 c.p.c. il quale stabilisce che "*Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato*".

Pertanto, la domanda manifestamente infondata potrebbe essere ricondotta ad una domanda di pronta soluzione.

Tuttavia, l'interpretazione tale da ricondurre la manifesta infondatezza della domanda ad una domanda di pronta soluzione potrebbe risultare in contrasto con l'intento del legislatore.

Infatti, il presupposto della pronta soluzione per l'introduzione del procedimento semplificato da parte dell'attore, rende non pacifico ritenere che una domanda possa qualificarsi come di pronta soluzione se destinata al rigetto[20], tenuto conto del fatto che qualora l'attore considerasse la sua domanda manifestamente infondata, non la proporrebbe affatto.

D'altro canto, occorre considerare la difficoltà dell'attore di valutare se i fatti di causa siano non controversi, se la domanda presenta i caratteri della pronta soluzione e la complessità della fase istruttoria[21].

Infatti, sembrerebbe più corretto ritenere che l'attore sia chiamato ad effettuare una valutazione circa la semplicità della controversia, poiché, la verifica dell'effettiva realizzazione dei presupposti di cui all'articolo 281-*decies*, comma 1 c.p.c. è possibile solo a seguito della difesa del convenuto e, quindi, ne consegue che è il giudice che verifica in sede di prima udienza la sussistenza degli stessi[22].

Se è vero che è il giudice a verificare in prima udienza la sussistenza dei presupposti, la manifesta infondatezza, pertanto, potrebbe essere ricondotta ad una domanda di pronta soluzione.

Invero, l'adozione dell'ordinanza di rigetto – e di accoglimento – della domanda non appare compatibile con il rito semplificato, in quanto l'articolo 183-*quater* c.p.c. prevede espressamente che l'ordinanza possa essere pronunciata solo all'esito dell'udienza di trattazione di cui all'articolo 183 c.p.c., udienza che, tuttavia, è assente nel rito semplificato.

Ulteriore aspetto critico è relativo alla sovrapposizione con la disciplina relativa alla nullità derivante da un vizio dell'*edictio actionis*[23], circostanza che impone una riflessione critica circa la coerenza e l'armonizzazione delle disposizioni processuali.

L'articolo 183-*quater* c.p.c. prevede che "*Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda...se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163.*".

[20] A. MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium*, 2023, www.judicium.it.

[21] Avendo sempre presente che al di fuori dell'ipotesi in cui la domanda sia fondata su prova documentale – caso in cui la valutazione appare relativamente lineare e non complessa – l'attore è chiamato a valutare, con evidente difficoltà, se i fatti di causa risultino non controversi, se la domanda presenti i caratteri della pronta soluzione e la complessità della fase istruttoria.
Sebbene una domanda fondata su prova documentale possa apparire di immediata individuazione per l'attore, vero è che le contestazioni e/o le difese della controparte potrebbero comunque complicare la controversia, rendendola più articolata e priva dei requisiti per l'introduzione del procedimento semplificato di cognizione.
La distinzione fra una controversia semplice ed una complessa si rivela, alla luce di quanto affermato, spesso sfuggente e di difficile individuazione a priori, poiché la valutazione potrebbe essere intrinsecamente incerta e, quindi, suscettibile di essere smentita dallo sviluppo del contraddittorio.

[22] A. MOTTO, *op. ult. cit.*.

[23] I vizi dell'*editio actionis* si sostanziano nell'omissione o nell'assoluta incertezza circa la determinazione della cosa oggetto della domanda e nella mancata esposizione dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda giudiziale ex articolo 163 c.p.c. rispettivamente numero 3) e 4). Tale ultima ipotesi non si estende, tuttavia, alla mancata indicazione degli elementi di diritto, in ragione del principio *iura novit curia*, ossia il potere-dovere dell'organo giudicante di ricondurre correttamente la fattispecie nell'ambito giuridico appropriato, indipendentemente dalle norme indicate o meno dalle parti o anche in contrasto con esse.

In primo luogo, appare imprescindibile interrogarsi su quale capacità quasi profetica possa essere attribuita o vantata dal giudice affinché questi rigetti una domanda priva della determinazione del *petitum*[24] e priva altresì di un'esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della stessa, unitamente alle relative conclusioni.

La mancanza di una precisa individuazione del *petitum* e della *causa petendi*, ossia la ragione giustificatrice della domanda, rende di fatto impossibile al giudice valutare compiutamente la fondatezza o l'infondatezza della pretesa nonché al convenuto di predisporre un'adeguata strategia difensiva.

Inoltre, una domanda priva dei requisiti essenziali previsti dall'articolo 163 c.p.c. non dovrebbe essere oggetto di valutazione nel merito, a meno che l'attore non rinnovi la citazione nel termine perentorio fissato dal giudice o, se il convenuto si è costituito, non integri la domanda ai sensi dell'articolo 164, comma 5 c.p.c..

Secondo un'autrice, la previsione dell'ordinanza di rigetto potrebbe rispondere all'esigenza di evitare che il processo si areni in un ciclo potenzialmente infinito di rinnovazioni ed integrazioni prive di esito risolutivo[25].

Tuttavia, è osservato che questo rischio, nel caso specifico dei vizi dell'*editio actionis*, appare più teorico che concreto, dal momento che è nell'interesse stesso dell'attore sanare tempestivamente il vizio per non compromettere l'efficacia della propria domanda[26].

L'integrazione e la rinnovazione, infatti, producono un'efficacia sanante *ex nunc*, rendendo, quindi, evidente l'interesse immediato della parte a correggere il vizio senza la necessità di un meccanismo di natura "sanzionatoria ed educativa".

In effetti, solo a seguito di una rinnovazione o integrazione validamente effettuata potranno dispiegarsi gli effetti sostanziali della domanda giudiziale[27].

In aggiunta, la disposizione nel prevedere che "*...può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda...se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata...*", lascia aperta ed irrisolta, pertanto, la questione di come il convenuto, qualora non ancora costituito, possa sollecitare il giudice alla pronuncia di un'ordinanza di rigetto della domanda nel caso in cui il requisito previsto dall'articolo 163, comma 3, n. 3), risulti omesso o assolutamente incerto e la relativa nullità non sia stata sanata.

Invero, la legge delega 206/2021 aveva previsto all'articolo 1, comma 5, lettera q) l'intervento del legislatore delegato sull'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma del Codice di procedura civile.

Tale intervento avrebbe dovuto favorire un coordinamento al fine di garantire un'armonizzazione, forse con l'intento di escludere la sanatoria del comma 5 dell'articolo 164 c.p.c., tuttavia, il legislatore delegato ha preferito astenersi.

Questa scelta può essere interpretata come la volontà di preservare la possibilità di sanatoria che nella prassi applicativa ha dimostrato di funzionare pressoché bene e che è in linea ed in coerenza con il principio generale di economia processuale.

Quindi, l'inutilità della previsione dell'ordinanza di rigetto ai sensi dell'articolo 183-*quater* c.p.c. può essere sostenuta sotto diversi profili, che evidenziano come essa rappresenti un meccanismo ridondante rispetto agli strumenti già previsti dal Codice di procedura civile.

Infatti, l'ordinamento già prevede strumenti idonei a fronteggiare fattispecie analoghe[28].

[24] Il *petitum* mediato si riferisce al bene della vita o alla situazione giuridica sostanziale che il soggetto attore intende ottenere attraverso l'intervento del giudice, invece, il *petitum* immediato indica il provvedimento giurisdizionale che viene richiesto al giudice.

[25] B. ZUFFI, *op. ult. cit.*.

[26] B. ZUFFI, *op. ult. cit.*, p. 722.

[27] B. ZUFFI, *op. ult. cit.*, p. 723, la quale solleva il quesito sul motivo per cui non si sia semplicemente rinunciato a dare attuazione a questa incongrua indicazione del Parlamento, peraltro assente nelle previsioni della Commissione Luiso.

[28] Articolo 164 c.p.c., il quale dispone che "*La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.*
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la

Ne consegue, quindi, che il meccanismo dell'ordinanza di rigetto, così come delineato, potrebbe attivarsi solo dopo che l'attore ha già avuto l'opportunità di correggere il proprio atto introduttivo.

Ciò, tuttavia, priva la previsione normativa di un'effettiva utilità in termini di economia processuale, poiché il giudice, in ogni caso, dovrebbe attendere la scadenza del termine assegnato per la sanatoria del vizio prima di poter adottare il provvedimento.

Non da ultimo, l'articolo 164, comma 2, c.p.c. prevede espressamente la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo qualora non venga rispettato l'ordine di rinnovazione per vizi afferenti alla *vocatio in ius*.

Invece, poiché il comma 5 dell'articolo 164 c.p.c. nulla dispone espressamente circa le conseguenze della mancata rinnovazione o integrazione dell'atto, il giudice, in tale evenienza, dovrebbe disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del giudizio – in analogia con quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo – o in alternativa, potrebbe dichiarare la nullità della domanda con sentenza, ovvero, dichiarare l'estinzione ai sensi dell'articolo 307 c.p.c. nel caso di mancata rinnovazione e nel caso di mancata integrazione, sarebbe più coerente la dichiarazione di nullità della domanda, in considerazione del fatto che, a seguito della costituzione del convenuto, quest'ultimo avrebbe diritto ad una pronuncia giudiziale[29].

Si configura, dunque, un'evidente discrasia che determina significative differenze sotto il profilo del regime impugnatorio, infatti, mentre l'ordinanza di rigetto è assoggettata esclusivamente a reclamo, il provvedimento pronunciato per mancata rinnovazione o integrazione della domanda può essere impugnato mediante appello e, successivamente, con ricorso per cassazione[30].

La discrasia si manifesta in modo evidente proprio nell'ipotesi in cui la sanzione venga ricondotta alla dichiarazione di nullità con sentenza.

Ne deriva, pertanto, una disparità di trattamento difficilmente giustificabile sul piano sistematico, in quanto il legislatore ha previsto strumenti di impugnazione differenti per situazioni processuali sostanzialmente analoghe, determinando un'irragionevole disomogeneità nell'accesso ai mezzi di tutela giurisdizionale.

Appare, dunque, ancor più legittimo interrogarsi sulle ragioni per cui il convenuto dovrebbe attivare il meccanismo in esame.

La scelta più coerente e razionale risiederebbe, infatti, nell'avvalersi degli strumenti già previsti dall'ordinamento, senza sostituire un assetto normativo consolidato con un nuovo percorso che, lungi dal garantire un effettivo miglioramento, rischierebbe di condurre ad esiti incerti e privi di reale beneficio.

4. UNA RIFORMA INCOMPIUTA ED IL PARADOSSO DELLE ORDINANZE

I due istituti in esame si pongono l'obiettivo di accelerare la risoluzione del processo, ma, al contempo, consentono l'avvio eventuale di un nuovo giudizio nel quale è possibile contestare e, potenzialmente, sovvertire i provvedimenti precedentemente adottati.

Pertanto, sia nell'ipotesi di ordinanza di accoglimento che in quella di rigetto della domanda, disciplinate rispettivamente dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c., entrambe le parti – attore e

rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.
La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. 6. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'secondo comma dell'articolo 171-bis e si applica l'articolo 167.".

[29] C. TARASCHI, *L'ordine di integrazione della domanda è inefficace se emesso in difetto dei suoi presupposti*, in *IUS PROCESSO CIVILE*, 2021.

[30] F. SAVINO, *op. ult. cit.*, p. 573.

convenuto – condividono forse il medesimo interesse, ossia ottenere una sentenza[31].

Tale soluzione, quindi, si rivela maggiormente funzionale rispetto agli obiettivi dichiarati di semplificazione, accelerazione e riduzione dei tempi processuali.

A questo punto, sorge spontanea la domanda riguardo alla ragione per cui tali istituti non siano stati abrogati o modificati nell'ambito del correttivo Cartabia.

Non è forse lecito domandarsi se tale inerzia non rappresenti l'ennesima occasione mancata da parte di un legislatore che sembra più propenso a custodire il superfluo che a rinnovare l'essenziale.

Si potrebbe argomentare che una modifica sostanziale degli istituti in questione avrebbe potuto comportare l'attribuzione di efficacia di giudicato alle ordinanze, un'ipotesi che risulta del tutto inammissibile ed in contrasto con la stessa natura giuridica di tali provvedimenti.

L'ordinanza, infatti, è concepita come un provvedimento interlocutorio che non esaurisce il rapporto processuale.

In aggiunta, si può legittimamente affermare che la permanenza di tali istituti nel panorama normativo possa essere compresa alla luce della loro limitata diffusione pratica, come se il legislatore volesse intendere che un uso limitato corrisponde ad una scarsa considerazione, e che tale scarsa considerazione equivale nel mantenere immutato lo *status quo*[32].

Invero, la contraddizione più evidente, e forse ancor più paradossale, consiste nel fatto che, pur trattandosi di strumenti caratterizzati da rilevanti difficoltà interpretative, da un impiego sostanzialmente contenuto e da una notevole attenzione da parte della dottrina, essi non siano stati rimossi dall'ordinamento dal legislatore.

Questo paradosso rispecchia una certa reticenza ad intervenire su istituti che, sebbene criticabili sotto molteplici profili, non hanno avuto un impatto significativo sulla gestione dei procedimenti, creando così una spia di inefficienza normativa.

Per concludere, ritengo più che opportuno richiamare un'espressione utilizzata da B. ZUFFI, la quale, adattando uno dei celebri motti dell'artista Alighiero Boetti[33], propone di definire la regolamentazione in esame come "fusa e confusa"[34], formula che ben restituisce l'immagine di istituti in bilico, sospesi in una dimensione di incertezza ed instabilità dove le regole non sono né vive né morte, bensì sospese.

[31] GIAN PAOLO CALIFANO, *Le nuove ordinanze "decisorie" di cui agli articoli 183-ter e quater, c.p.c.*, in *Dir. proc. civ. it. e compar.*, 2023, p. 270.
[32] Quindi, nulla può essere cambiato in assenza di un principio di cambiamento.
[33] Il motto emblematico di Alighiero Boetti, spesso associato alla sua figura e al suo lavoro, è "Fuso ma non confuso".
[34] B. ZUFFI, *op. ult. cit.*, p. 688.